

REGOLAMENTO (CE) N. 1230/95 DELLA COMMISSIONE**del 31 maggio 1995****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la cinquantunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1021/94 della Commissione, del 29 aprile 1994, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 820/95⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1021/94 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la cinquantunesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁵⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea

e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la cinquantunesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1021/94 modificato, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 46,547 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 83 del 13. 4. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.